

Contro la riforma del bonus molteplici i profili per i quali è possibile ricorrere in tribunale

Merito, contenzioso in crescita Dai comitati di valutazione all'esclusione dei precari

DI CARLO FORTE

Strada in salita per i comitati di valutazione delle scuole secondarie di II grado. La legge 107/2015 prevede che nei collegi costituiti presso le scuole superiori debba essere compreso anche uno studente. Ma se si tratta di un minore, le relative deliberazioni rischiano di essere nulle. I comitati di valutazione, infatti, sono individuati dalla legge quali organi a cui spetta, in via esclusiva, il compito di fissare i criteri a cui i dirigenti scolastici devono attenersi per individuare i docenti a cui assegnare il compenso accessorio previsto dall'articolo 1, commi 126-128 della legge 107/2015, il cosiddetto bonus per valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Resta il fatto, però, che per essere valido, un qualunque atto giuridico deve essere formato da soggetti dotati della capacità giuridica. Siccome il codice civile, all'articolo 2, prevede che per acquisirla bisogna essere maggiorenni, se del comitato di valutazione fa parte un minore, le relative deliberazioni sono a rischio di nullità.

La questione non si pone, invece, per la secondaria di primo grado, per la

primaria e per l'infanzia. Perché in queste scuole la legge non prevede la possibilità che il comitato di valutazione possa essere composto da un alunno. In più c'è un ulteriore problema che sta venendo alla luce e che potrebbe dare il destro per un ulteriore ricorso al giudice. La circolare ministeriale del 19 aprile scorso (1804) ribadisce che il bonus non può essere attribuito ai docenti non di ruolo.

Questa preclusione rischia di innescare l'ennesimo contenzioso seriale, sulla scorta della consolidata giurisprudenza che punisce i trattamenti al ribasso nei confronti del personale precario (tra le tante, si veda la sentenza della Corte d'appello di l'Aquila 303/2012). Giurisprudenza che si basa, peraltro, sulle disposizioni contenute nell'accordo quadro allegato alla direttiva comunitaria 1199/70. E a questo proposito, la normativa europea prevede che «i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive». Va detto subito, peraltro, che la sezione lavoro della Corte di cassazione, con la sentenza

10127 del 2012, ha interpretato questa norma azzerrando le aspettative dei precari.

Secondo la Suprema corte, infatti, la diversità di trattamento retributivo sarebbe dovuta alla particolare sistema di reclutamento vigente nella scuola. Trattamento che, essendo basato su norme speciali, consente all'amministrazione di non applicare, legittimamente, le norme che valgono per il resto dei lavoratori. Ma la pronuncia della Cassazione non è bastata a sedare il contenzioso. E soprattutto non è bastata a far cambiare idea alla maggior parte dei giudici di merito. Per lo meno sulla delicata materia dei diritti retributivi. Motivo per cui, il contenzioso potrebbe subire un'ulteriore impennata.

D'altra parte, se per il mancato riconoscimento della progressione di carriera (i cosiddetti gradoni) è previsto il rimedio della ricostruzione di carriera, per il bonus del merito non è prevista alcuna possibilità di reintegro. E ciò potrebbe far pendere la bilancia della giustizia in favore degli eventuali ricorrenti. I neoimmessi in ruolo, infatti, hanno diritto a ricevere tutti i soldi dei gradoni che non avevano percepito quando erano precari. Ma per il bonus non è previsto niente di simile.

—© Riproduzione riservata—

